

COMUNE DI LEGNARO

Provincia di Padova

REGOLAMENTO PER L'ISCRIZIONE AL NIDO AZIENDALE "MARAMEO" ISTITUTO ZOOPROFILATTICO DI LEGNARO

approvato con atto di C.C. n. 02 del 11/02/2021

in vigore dal 03/03/2021

COMUNE DI LEGNARO

<p style="text-align: center;">REGOLAMENTO PER L'ISCRIZIONE AL NIDO AZIENDALE "MARAMEO" - ISTITUTO ZOOPROFILATTICO DI LEGNARO</p>
--

(approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 02 del 11/02/2021)

INDICE

Articolo 1 – Oggetto.....	3
Articolo 2 – Destinatari.....	3
Articolo 3 – Domande di iscrizione.....	3
Articolo 4 – Criteri di ammissione.....	4
Articolo 5 – Graduatoria.....	5
Articolo 6 – Inserimento al Nido.....	5
Articolo 7 – Calendario e orari.....	6
Articolo 8 – Tariffe del Servizio e termini di pagamento.....	6
Articolo 9 – Frequenza.....	6
Articolo 10 – Partecipazione.....	6
Articolo 11 – Monitoraggio del Servizio.....	6
Articolo 12 – Responsabilità.....	7
Articolo 13 – Norme di rinvio.....	7
Articolo 14 – Entrata in vigore.....	7

Articolo 1 – Oggetto

1. Il Comune di Legnaro promuove la valorizzazione della famiglia quale gruppo sociale e l'autonomia di ciascun componente, assicurando, mediante un'alleanza educativa territoriale delle forze sociali presenti, risposte ai bisogni di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro delle famiglie, sostegno alla corresponsabilità nell'impegno di cura e di educazione dei figli e facilitazioni ai piccoli cittadini nella formazione della propria identità e autonomia.
2. Al fine di rimuovere i condizionamenti ambientali e socio-culturali il Comune di Legnaro aderisce - per Convenzione - al Nido aziendale "Marameo" con sede in Legnaro - di cui l'Istituto Zooprofilattico delle Venezie è titolare anche ai fini del rispetto delle norme regionali in materia di autorizzazione ed accreditamento - presso il quale è resa disponibile la fruizione di un numero minimo di posti riservati al Comune e normati dalla Convenzione stessa.
3. Il Nido Aziendale è un servizio educativo per l'infanzia di interesse pubblico, organizzato per accogliere i bambini fino ai 3 anni d'età, che offre alle famiglie la possibilità di armonizzazione i tempi di lavoro e ai bambini di acquisire conoscenze e di sperimentare forme di socialità integrative a quelle avute in seno alla famiglia. La gestione socio-educativa dell'Asilo Nido aziendale "Marameo" è affidata ad un Ente gestore, previo espletamento di apposita procedura di gara per la concessione del servizio del servizio ai sensi degli artt. 59-60 del d.lgs. n. 50/2016 da parte dell'Ente titolare.
4. Il presente Regolamento stabilisce i criteri per la fruizione del un numero minimo di posti riservati al Comune di Legnaro presso il Nido Aziendale "Marameo", normati dalla Convenzione di cui al punto 2.

Articolo 2 – Destinatari

1. Il bambino è soggetto portatore di diritti inalienabili, così come sancito dall'art. 3 della Costituzione Italiana, dalla Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli del 1996 (ratificata con l.n.77/2003) e dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, ratificata dal Parlamento Italiano con Legge n. 176 del 27.5.91.
2. Il Comune di Legnaro riconosce il bambino come individuo e cittadino e orienta le proprie attività richiamandosi ai principi citati e, in particolare, promuove l'educazione, la cura e lo sviluppo dei minori attivando strategie di tutela e garanzia contro ogni forma di discriminazione, crea le condizioni per favorirne lo sviluppo nelle diverse aree della competenza (motoria, sensoriale, linguistica, cognitiva, sociale e affettiva).
3. Destinatari del presente regolamento sono le famiglie con bambini di età compresa tra i tre mesi e i tre anni residenti nel Comune di Legnaro ovvero in altri Comuni limitrofi secondo quanto stabilito nella Convenzione vigente.
4. Per i bambini che compiono gli anni dal 1° gennaio in poi, la frequenza può essere prolungata anche dopo il compimento del 3° anno di età, fino al completamento dell'anno educativo.

Articolo 3 – Domande di iscrizione

1. La domanda di iscrizione, compilata secondo il modulo predisposto dal Nido Aziendale "Marameo" nelle forme dell'autocertificazione e corredata della documentazione indicata dall'ente titolare della struttura, è sottoscritta da uno dei genitori o da chi ne fa le veci, e può essere presentata, fin dal giorno della nascita ed in qualsiasi momento dell'anno, al Comune di Legnaro, con le modalità comunicate sull'apposita sezione del sito web istituzionale dell'Ente.

2. La domanda di iscrizione valutata ammissibile su idonea istruttoria, è inserita nella graduatoria di cui all'art. 4 entro 30 giorni dalla data di presentazione.
3. Qualora il genitore intenda richiedere per l'inserimento al Nido una decorrenza posticipata rispetto al mese di settembre - ovvero al mese successivo a quello di presentazione se la stessa è proposta in corso dell'anno educativo - dovrà espressamente indicarne la data in sede di presentazione della domanda di iscrizione.

Articolo 4 – Criteri di ammissione

1. Hanno titolo all'ammissione al Nido i bambini di età superiore ai 3 mesi ed inferiori ai 3 anni, senza distinzione di sesso, razza, etnia, lingua, religione, condizioni psico-fisiche e socio-economiche.
2. L'ammissione dei bambini al Nido è effettuata attraverso lo scorrimento, in ordine decrescente, della graduatoria formata sulla base dei seguenti criteri elencati in ordine decrescente di priorità:

A) **COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE** - max punti 30, così suddivisi:

Max 20 punti:

- Bambini orfani di entrambi i genitori e non adottati o affidati, ovvero in situazione di abbandono: punti 15;
- Bambini con un genitore solo (orfani, non riconosciuti da uno dei genitori, figli di genitori divorziati o legalmente od effettivamente separati, in tutti i casi in cui il genitore non è convivente con altro partner, figli di genitori non sposati con residenze diverse e non conviventi sotto lo stesso tetto, altri casi equiparabili): punti 10;
- Bambini conviventi con altri soggetti disabili, riconosciuti tali da documentazione medica: punti 5;

Max 10 punti al nucleo familiare in cui, oltre al minore per il quale è stata presentata la domanda, sono presenti:

- 1 figlio da 0 a 6 anni punti 8;
- 1 figlio da 7 a 14 anni punti 4;
- 2 o più figli fino a 14 anni punti 10;

B) **CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA E DI LAVORO**: max 25 punti - (da documentare mediante dichiarazione del datore di lavoro/ente gestore dei corsi di studi, ovvero dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per lavoro autonomo)

Max 20 punti, con il seguente punteggio attribuito ad ogni genitore:

Fino a 18 ore settimanali: punti 4

Da 18 a 30 ore settimanali: punti 6

Da 30 a 36 ore settimanali: punti 8

Oltre le 36 ore settimanali: punti 10

Max 5 punti:

Se entrambi i genitori sono lavoratori ed uno di essi svolge il suo lavoro in tutto o in parte in orario notturno (22,00-6,00) punti 2.

Assenza dal nucleo di un genitore per motivi di lavoro /studio (per almeno 6 mesi, anche non consecutivi in un anno) punti 3.

La condizione di genitore studente è equiparata alla condizione di lavoratore se il corso di studi ha obbligo di frequenza diurna (anche solo parziale) ed in rapporto al calendario dei corsi seguiti.

C) ISEE DEL NUCLEO FAMILIARE max punti 15:

scaglione ISEE nucleo familiare Punti

1 Da 0 a 10.331 punti 15

2 Da 10.332 a 15.497 punti 10

3 Da 15.498 a 20.663 punti 5

4 Da 20.664 a 25.829 punti 1

5 Superiore a 25.883 punti 0

D) ALTRE CONDIZIONI: punti 30

- residenza nel Comune di Legnaro di almeno un genitore punti 30.

3. Hanno titolo di precedenza assoluta all'ammissione:

- i bambini disabili riconosciuti tali dalla documentazione medica;

- i bambini in situazione di rischio e di svantaggio sociale, segnalati dai servizi sociali del Comune, dell'Azienda socio-sanitaria o della Provincia.

4. L'esistenza di una delle due condizioni suelencate comporta l'attribuzione di punti 100, cui è aggiunto il punteggio determinato sulla base dei criteri di cui al precedente comma 2.

5. In caso di parità di punteggio vale la data di presentazione della domanda.

Articolo 5 – Graduatoria

1. La graduatoria, costituita secondo i criteri riportati al precedente art. 4 e con l'eventuale indicazione della decorrenza di inserimento richiesta dalla famiglia, è suddivisa per fasce d'età riferite alle Sezioni (unità spaziali ed organizzative del Nido) istituite presso il Nido "Marameo".
2. La graduatoria ha validità convenzionale dal 1° settembre al 31 agosto dell'anno educativo di riferimento ed è integrata con modalità di aggiornamento continuo e scorrevole di ogni nuova domanda presentata.
3. L'approvazione della graduatoria avviene *ipso iure* all'atto di ciascun aggiornamento.
4. La graduatoria è pubblicata su apposita sezione del sito web istituzionale del Comune di Legnaro, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
5. L'inserimento al Nido comporta la cancellazione dalla graduatoria.
6. Il compimento del 36° mese d'età comporta la cancellazione dalla graduatoria.
7. La rinuncia all'inserimento che avvenga dopo la data di decorrenza di inserimento richiesta dalla famiglia comporta la perdita del punteggio assegnato e la permanenza in graduatoria con punteggio pari a zero.
8. Ogni posto lasciato libero dai rinunciatarî, sarà reso disponibile al successivo nominativo in graduatoria.
9. Gli ammessi non inseriti per esaurimento posti concorrono, con il punteggio loro assegnato alla formazione della nuova graduatoria insieme alle nuove domande presentate per quest'ultima.
10. Il mancato possesso o la perdita accertata dei requisiti di cui ai precedenti articolo 3 comma 1 e articolo 4 ovvero l'incompletezza o inesattezza dei dati e dei documenti comporta il respingimento dell'istanza di iscrizione, previo invio della comunicazione di cui all'art.10-bis della Legge 241/90 da parte del responsabile del procedimento.
11. Contro i provvedimenti di respingimento è possibile presentare ricorso:

- gerarchico al Responsabile del Settore ove è incardinata la competenza all'attuazione del presente regolamento, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione;
- straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
- al TAR, ai sensi della Legge 06.12.1971, n. 1034.

12. Il termine del procedimento di iscrizione è fissato in 30 giorni.

Articolo 6 – Inserimento al Nido

1. Gli inserimenti al Nido “Marameo” vengono concordati tra il genitore e l’Ente gestore in base alle esigenze e alla situazione generale degli inserimenti secondo l’ordine di priorità risultante dalla graduatoria di cui all'articolo 4 e per ciascuna distinta sezione.
2. L’inserimento al Nido non avverrà, in ogni caso, prima del compimento del 3° mese.
3. La fase di inserimento è modulata secondo tempi e modalità stabilite dalle educatrici, nel rispetto delle esigenze della famiglia, dei tempi e delle risposte di ogni singolo bambino.

Articolo 7 – Calendario e orari

1. La frequenza all’asilo nido è prevista per tutto l’arco dell’anno solare, dal 1° settembre al 31 agosto, di norma cinque giorni la settimana, dal lunedì al venerdì, dalle 7.45 alle 16.00. Eventuali prolungamenti di orario saranno attivati in base alle richieste pervenute.
2. In occasione delle festività natalizie e pasquali, nonché delle festività istituzionali, la sospensione delle attività viene definita sulla base di un calendario scolastico definito annualmente di concerto con il Comitato di Gestione.

Articolo 8 – Tariffe del Servizio e termini di pagamento

1. L'accesso all'Asilo Nido comporta il pagamento di una retta di frequenza mensile diversificata sulla base della fascia oraria prescelta.
2. Gli importi delle rette, a carico delle famiglie utenti del servizio, vengono definite a seguito dell'espletamento, da parte dell'Ente titolare, di procedura di gara per l'affidamento del servizio di gestione socio educativa dell'Asilo Nido "Marameo" e comunicate al Comune di Legnaro, che le rende disponibili all’utenza nell’apposita sezione del sito web istituzionale.

Articolo 9 – Frequenza

1. Le modalità e i termini di frequenza sono approvati e comunicati dall'ente titolare del Nido “Marameo” mediante il Regolamento di funzionamento del Nido Aziendale, reso disponibile sull'apposita sezione del sito web istituzionale del Comune di Legnaro.

Articolo 10 – Partecipazione

1. Presso il Nido “Marameo” è istituito il Comitato di Gestione, regolato dall'ente titolare del Nido “Marameo” mediante il Regolamento di funzionamento del Nido Aziendale, reso disponibile sull'apposita sezione del sito web istituzionale del Comune di Legnaro, il quale prevede durata, funzioni e prerogative, nonché numero e modalità di designazione dei rappresentanti per ciascun ente convenzionato, dei genitori dei bambini utenti del servizio e del personale della struttura.

Articolo 11 – Monitoraggio del Servizio

1. Il Comune di Legnaro effettua, a fine dell'anno educativo, il monitoraggio del Servizio convenzionato, in relazione alla frequenza, l’attività e al gradimento.

Articolo 12 – Responsabilità

1. Il Comune di Legnaro è escluso da ogni responsabilità connessa con lo svolgimento dell'attività del servizio del Nido “Marameo” e rimane estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca tra l'ente titolare e/o l'ente gestore della struttura e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi connessi alla realizzazione del servizio.

Articolo 13 – Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente specificato si fa rinvio al "*Regolamento per il funzionamento dell'asilo nido aziendale Agripolis-Marameo*", disponibile nell'apposita sezione del sito web dell'IZSve al seguente link <https://www.izsvenezie.it/amministrazione/asilo-nido-marameo/>

Articolo 14 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore contestualmente alla eseguibilità della delibera di approvazione dello stesso.
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il Regolamento per l'iscrizione all'Asilo Nido Aziendale Istituto Zooprofilattivo di Legnaro è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 23 dicembre 2010.